

IL PRESIDENTE

Prot. n° 12

Bari, 5 febbraio 1973

Parrino

Onorevole Presidente,

aula

f

per quanto di competenza Le trasmetto in allegato la proposta di legge Tarricone concernente "Istituzione in ogni Provincia di un Ufficio Regionale del contenzioso" sulla quale la 1^a Commissione si è espressa favorevolmente.


all'aula

Relatore in aula sarà lo stesso consigliere Tarricone.

*Complesso
Municipale
Parrino*

Distinti saluti

(avv. Giovanni Margiotta)



On. Prof. Beniamino Finocchiaro
Presidente del Consiglio Regionale
S E D E

CONSIGLIO REGIONALE		
PARRINO		
- 5 FEB. 1973		
Col.	Classe	Fasc.
Prot. N.	12	

d. Parrino

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
ISTITUZIONE IN OGNI PROVINCIA DELL'UFFICIO REGIONALE
DEL CONTENZIOSO

oooooooooooooooooooo

Relatore: Prof. Luigi Tarricone

Onorevoli Colleghi,

Il motivo più importante che mi ha indotto a formulare la proposta di legge che sottopongo all'esame delle SS. LL. può individuarsi nella profonda convinzione di dover attribuire concreta operatività a determinate competenze delegate, onde arricchire l'Istituto Regionale di quelle prerogative sancite dalla Costituzione e volute dalle leggi dello Stato.

Nonostante la semplicità e la chiarezza dell'articolato, appare opportuno, in questa sede, evidenziare gli aspetti più salienti che hanno dato luogo alla iniziativa, e ciò al precipuo fine di sciogliere eventuali dubbi e chiarire tutte le connesse situazioni di fatto e di diritto.

Al previsto ufficio provinciale sono state attribuite competenze che hanno il pregio di essere tra loro collegate da un unico comune denominatore: vale a dire, l'aspetto contenzioso di determinate situazioni. Sicchè appare facile, sin da ora, prevedere tutti i futuri conseguenti sviluppi per l'insita natura dell'Istituto.

Passando poi ad una succinta disamina delle competenze elencate al primo articolo della proposta, si ritiene di formulare le seguenti precisazioni.

1) la procedura contenziosa relativa alle controversie sui tributi della Regione risulta già disciplinata dalla legge Regionale n. 1 del 13/2/72. tale normativa, però, forse ignorando quali sarebbero state le conseguenze negative di un esercizio accentrato dell'attività in discorso, ha attribuito l'espletamento di tutte le conseguenti incombenze ad un ipotetico ufficio unico, in Bari, presso la Presidenza della

Giunta Regionale. La conseguenza di tale previsione è stata la inattività completa nonostante la giacenza di migliaia di verbali di trasgressione e l'incombente possibilità di maturande prescrizioni. D'altra parte anche se non si volesse ipotizzare la creazione di un ufficio unico in Bari che avesse nella soggetta materia competenza regionale, si finirebbe con l'istituire un organismo di proporzioni elefantache che risulterebbe poi privo della necessaria snellezza e funzionalità ed oltre tutto, inopportuno nei riflessi delle peculiari finalità dell'Ente Regione sotto, quest'ultimo, proprio per necessità di decentramento.

- 2) La seconda competenza prevista dall'articolo 1^o concerne le controversie relative alla normativa sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.

Trattasi di competenza delegata alle Regioni con legge dello Stato n. 558 del 28/7/71.

Le ragioni che mi hanno indotto ad attribuire la cognizione di tale settore all'Ufficio Prov. le del Contenzioso, sono intuibili. Anzi tutto ho avuto di mira l'intendimento di por fine ad una incipiente polemica con le Prefetture, le quali, non si sa in base a quale normativa, pretendono di mantenere nel loro ambito, l'esercizio di tale potestà. Inoltre la prospettiva di delega ai Comuni, oltre a contrastare con il noto principio secondo cui "delegatus non potest delegare", convaliderebbe un certo diffuso criterio paternalistico di amministrazione della giustizia.

Ho ritenuto perciò che la sussistenza di un ufficio regionale con dislocamento provinciale, risponda maggiormente ai sentiti canoni di funzionalità e di maggiore indipendenza di giudizio.

- 3) La terza competenza concernente l'istruttoria delle controversie speditività.

Per meglio chiarire le ragioni che mi hanno indotto a prevedere l'attribuzione di siffatta competenza, occorre risalire alla normativa statale che ha disciplinato questa materia. Giova, a tal riguardo, premettere che con D.P.R. 13/1/72 n. 9 sono state tras

ferite alle Regioni tutte le funzioni statali in materia di assistenza e beneficenza pubblica. In conseguenza di ciò risulta trasferita alle Regioni anche la Commissione Provinciale prevista dall'articolo 80 della legge 17/7/1890 n. 6972 che la competenza ad emettere pareri sulle controversie di speditività fra Enti locali, Enti mutualistici ecc. Tale Commissione, anche prima del trasferimento dallo Stato alle Regioni, aveva sede in ogni capoluogo di provincia; ciò che induce a ritenere che anche ora la dislocazione deve essere identica, non potendosi ipotizzare proprio da parte della Regione un accentramento.

Il tentativo, però, della Giunta Regionale (vedi decreto n. 60 del 19/5/72) di collocare la Commissione presso gli uffici delle sezioni decentrate di controllo ha sortito esito negativo; avendo la Commissione di controllo sugli atti della Regione rigettato tale ipotesi con la giustificazione che gli uffici anzi detti sono sorti e voluti dalla normativa in materia esclusivamente per coadiuvare i comitati di controllo con compiti istruttori. D'altra parte, l'ipotesi avanzata da qualche collega di collocare la Commissione presso la Provincia o Comune capoluogo di provincia si appalesa fortemente inopportuna per il rispetto del principio giuridico secondo cui non può essere, nel contempo, giudice e parte. Ciò che si verificherebbe nell'ipotesi testè accennata, risultando appunto i comuni o le provincie parti nelle controversie della specie.

Questi in sintesi, onorevoli Colleghi, i motivi fondamentali che mi hanno indotto a promuovere l'iniziativa che ora sottopongo al consenso delle SS. LL.

Mi corre l'obbligo, in fine, di precisare che la Prima Commissione ha già unanimamente manifestato parere favorevole alla proposta formulando altresì alcune raccomandazioni.

E' stata suggerita, in sede di Commissione, l'opportunità che la legge preveda la istituzione di apposito consesso al quale attribuire la competenza di determinare, unitamente al Presidente della Giunta Regionale, la pena pecuniaria, allorquando il trasgressore propone il ricorso previsto dal terzultimo comma dell'art. 2.

Mi si permetta, al riguardo, di opinare che, atteso il rigoroso tecnicismo che caratterizza l'applicazione delle penalità e la modesta entità

delle stesse, la commissione suggerita si appaleserebbe superflua.

Nelle controversie in argomento non ricorrono i casi di discrezionalità conseguenti a processi di valutazione analoghi, tanto per intenderci, a quelli dell'imposta di famiglia o di R.M.

Trattasi, nel caso nostro, di semplici operazioni aritmetiche il cui risultato concretizza l'ammontare della penalità.

Per il gioco, poi, tra il minimo e il massimo, potrebbe adoperarsi il criterio che il Ministero delle Finanze ha stabilito con proprie circolari, usufruendo del principio della recidività; vale a dire aumentando il minimo della pena in base ai precedenti fiscali riscontrabili da apposito e predisponibile schedario.

Convengo, invece, con l'altra raccomandazione della Commissione avvertendo per oggetto l'opportunità di ridurre a £50.000 il limite della penalità previsto dal terzo comma dell'art. 2. Tale modifica si appalesa necessaria per consentire una maggiore utilizzazione del ricorso al Presidente della Giunta Regionale.

Dopo ulteriore analisi critica della mia proposta ritengo, infine, di suggerire la necessità di aumentare da sessanta giorni a sei mesi il termine entro il quale è consentito il ricorso al Tribunale competente, e ciò al fine di adeguare questa norma a quella contenuta nella legge Regionale n. 1 del 13.1.72.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE IN OGNI PROVINCIA DELL'UFFICIO REGIONALE
DEL CONTENZIOSO

oooooooooooooooooooo

Art. 1

È istituito presso ogni Capoluogo di Provincia l'Ufficio regionale del contenzioso:

Ad esso sono demandate le seguenti

competenze:

1) Istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale n. 1 del 13/1/72;

2) Istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

3) Istruttoria delle controversie fra provincia, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, enti sociali provinciali antitabaccolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le riprese di spese di ospedalità, di cura e di assistenza, personale ed igiene di particolari disposizioni di legge e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli ospedali di cura e ricovero del 13/11/1969.

Art. 2

I provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo assumono la forma di :

1) avviso premonitorio, con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) e della pena pecuniaria massima ridotta ad un sesto;

2) ordinanza, con la quale l'Ufficio, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.

Entro 30 giorni dalla notifica della ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto risulti superiore a Lire 100.000. Il Presidente della Giunta Regionale decide con proprio decreto.

Avverso l'ordinanza inoppugnabile o non impugnata e avverso il decreto del Presidente della Giunta Regionale è ammesso il ricorso al Tribunale competente, da proporsi entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla notifica del provvedimento amministrativo.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale (3/1/72 n.1 o, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge dello Stato 7/1/29, n.4.

Art. 3

Al sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 15/1/72, n. 9 la commissione prevista dall'art. 20 della legge 17/7/1990 n. 6972 o successive modificazioni ed integrazioni, ha sede presso l'Ufficio provinciale del Contenzioso.

Di essa fa parte il dirigente l'Ufficio, con funzioni di Presidente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio del Contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.

La costituzione della commissione avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Col medesimo decreto sono nominati i membri supplenti ed il vice segretario della commissione, da scegliersi, quest'ultimo, fra il personale in servizio presso l'Ufficio del Contenzioso, di carriera non inferiore a quella esecutiva.

La Commissione, dopo l'esame delle controversie di cui al n. 3) del precedente art. 1, formula, per ciascuna di esse un parere, in conformità del quale il Presidente della Giunta Regionale deve decidere con proprio decreto.

Ove l'avviso dei due Organi dovesse divergere, compete al Presidente della Giunta Regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della Giunta Regionale.

Il provvedimento è definitivo. Contro di esso è ammesso ricorso solo per motivi di legittimità.

Art. 4

Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale n. 1 del 13/1/72, le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui al precedente art. 2 possono essere corrisposte mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale. In tal caso, la Tesoreria regionale deve dare tempestiva e distinta comunicazione all'Ufficio del Contenzioso, dell'avvenuto introito di ciascuna delle somme anzidette.

Art. 5

La Giunta Regionale, con propria deliberazione, disciplinerà la organizzazione iniziale dell'Ufficio e procederà alla scelta del personale occorrente, la cui nomina avverrà con decreto del Presidente della Giunta medesima.

L'Ufficio dovrà improrogabilmente iniziare il funzionamento non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale dovrà regolamentare l'organizzazione definitiva dell'Ufficio.